

# 4.

Tutela  
dei consumatori  
ed efficienza  
energetica  
negli usi finali

---

# Tutela dei consumatori

---

Gli interventi attuati nella fase della vendita al dettaglio dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale possono articolarsi tra quelli rivolti specificamente alla regolazione dei regimi di tutela e quelli destinati, più in generale, a migliorare il corretto funzionamento dei meccanismi del mercato, al fine di promuoverne la concorrenza. In particolare, con specifico riguardo al regime di tutela nel settore del gas, è stata avviata la riforma delle condi-

zioni economiche e al contempo è stata integrata la disciplina del servizio di *default*, necessaria per fornire un quadro certo sulla modalità di trattamento dei prelievi effettuati non imputabili a un fornitore. Per quanto riguarda gli interventi volti a garantire un migliore funzionamento del mercato al dettaglio, particolare rilievo in entrambi i settori, elettricità e gas, ha assunto la nuova disciplina relativa ai contratti non richiesti.

---

## Mercato elettrico

---

---

### Mercato elettrico: servizio di maggior tutela e servizio di salvaguardia

---

L'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE, prevede che «gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e

non discriminatori». Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, ha confermato l'assetto introdotto dal decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che, a far data dall'1 luglio 2007, ha previsto l'istituzione:

- del servizio di maggior tutela, cui hanno diritto i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro che non scelgono un fornitore sul mercato libero; per questi clienti il servizio è erogato dall'esercente la maggior tutela e la funzione di approvvigionamento continua

a essere svolta dall'Acquirente unico ;

- del servizio di salvaguardia destinato ai clienti diversi da quelli aventi diritto alla maggior tutela, nel caso in cui essi si trovino senza un esercente la vendita nel mercato libero o non abbiano proceduto a sceglierne uno; l'esercente di tale servizio è individuato attraverso procedure concorsuali per aree territoriali.

Per quanto riguarda le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, le modalità di definizione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei prezzi relativi alle fasi liberalizzate della filiera elettrica (a copertura dei costi di approvvigionamento e di commercializzazione) fanno riferimento a condizioni di mercato. I prezzi relativi all'approvvigionamento sono infatti attualmente determinati sulla base dei prezzi registrati nel mercato all'ingrosso attraverso operazioni di mero calcolo, senza discrezionalità. Per quanto riguarda invece la parte relativa ai costi di commercializzazione, non esistendo un valore di mercato cui fare riferimento, ai fini della sua determinazione viene seguito un criterio di aderenza ai costi di un ipotetico operatore nuovo, entrante nel segmento della vendita di energia elettrica ai clienti di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia, esse sono definite sulla base degli esiti delle procedure concorsuali di selezione degli esercenti la salvaguardia.

#### Servizio di maggior tutela - Aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela

Sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del *Testo integrato della vendita* (TIV), come modificato e integrato con la delibera 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, l'Autorità ha provveduto, come di consueto, ad aggiornare trimestralmente i corrispettivi per il servizio di maggior tutela:

- per il trimestre gennaio-marzo 2012, con la delibera 29 dicembre 2011, ARG/elt 205/11;
- per il trimestre aprile-giugno 2012, con la delibera 30 marzo 2012, 119/2012/R/eel;
- per il trimestre luglio-settembre 2012, con la delibera 28

giugno 2012, 269/2012/R/eel;

- per il trimestre ottobre-dicembre 2012, con la delibera 27 settembre 2012, 384/2012/R/eel;
- per il trimestre gennaio-marzo 2013, con la delibera 28 dicembre 2012, 577/2012/R/eel.

Per un dettaglio sui valori di tali aggiornamenti si rinvia al Capitolo 2 del Volume I.

I corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica (corrispettivi PED) vengono aggiornati ogni trimestre sulla base del prezzo di cessione fatto pagare dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e per il servizio di dispacciamento. In particolare, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli dei corrispettivi PED sono definiti considerando:

- la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
- la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno, sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
- la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali errori connessi con il calcolo del corrispettivo PED, relativo al periodo precedente.

La quantificazione degli importi da recuperare, al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali del servizio, ha la principale finalità di definire i corrispettivi, relativi all'anno solare di riferimento, il più possibile allineati ai costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela, minimizzando così gli importi di perequazione applicati negli anni successivi. Gli importi non recuperati nell'anno solare di riferimento sono infatti coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento, e recuperati dai clienti finali attraverso il prezzo di perequazione dell'energia (corrispettivo PPE).

<sup>1</sup> La legge n. 125/07 stabilisce che l'esercente la maggior tutela sia un'apposita società di vendita, negli ambiti territoriali in cui l'impresa distributrice alimenta almeno 100.000 clienti finali, ovvero la medesima impresa distributrice negli altri casi.

Le determinazioni degli importi di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2011 sono state effettuate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) nel corso dell'anno 2012, in coerenza con le scadenze previste dal TIV. Ai fini dell'aggiornamento delle condizioni economiche del primo trimestre 2013, l'Autorità ha conseguentemente modificato i livelli del corrispettivo PPE per tenere conto di tali determinazioni. Inoltre, sono stati considerati gli importi versati dall'Acquirente unico al Conto relativo alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, che si riferiscono a partite economiche afferenti l'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico. Per un dettaglio sui conti della CCSE si rimanda al Capitolo 1 di questo Volume.

#### Servizio di maggior tutela - Revisione delle fasce orarie

Ai sensi del TIV, a partire dall'1 luglio 2010, ai clienti domestici del servizio di maggior tutela dotati di misuratori elettronici programmati per fasce orarie e messi in servizio, è stata applicata una struttura di prezzi biorari, con corrispettivi PED (corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia) differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 (F2+F3). Tale applicazione risulta automatica e non condizionata a una esplicita richiesta del cliente finale<sup>2</sup>.

In merito all'attuale struttura delle fasce orarie, con la delibera 15 settembre 2011, ARG/elt 122/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di corrispettivi PED differenziati nel tempo ai clienti del servizio di maggior tutela, anche al fine di valutare la coerenza delle attuali modalità di applicazione con gli obiettivi di corretto segnale di prezzo. Nell'ambito di tale procedimento, con il documento per la consultazione 24 maggio 2012, 216/2012/R/eel, *Orientamenti per la revisione della struttura per fasce orarie dei corrispettivi PED applicati ai clienti domestici in maggior tutela*, l'Autorità ha

definito i propri orientamenti sul tema:


- indicando come l'evoluzione della domanda e dell'offerta nel mercato all'ingrosso (Mercato del giorno prima - MGP) stia comportando un cambiamento rispetto al passato, in esito al quale il Prezzo unico nazionale (PUN) assume un andamento nelle diverse ore della giornata differente rispetto a quanto storicamente rilevato e assunto a base della definizione dell'attuale struttura delle fasce orarie; in particolare, il principale effetto registrato è quello di un aumento relativo dei prezzi nelle ore serali (appartenenti alla fascia oraria F2);
- proponendo una revisione dei corrispettivi PED differenziati per fasce orarie applicati ai clienti domestici del servizio di maggior tutela, indicando in particolare due possibili alternative rispetto all'odierna struttura bioraria, differenziata nelle fasce F1 e F23:
  - il mantenimento di una struttura di prezzi bioraria, differenziando il prezzo tra la fascia oraria F12, definita come somma delle fasce orarie F1 e F2, e la fascia oraria F3;
  - il passaggio a una struttura di prezzi trioraria, differenziando il prezzo per ciascuna fascia oraria F1, F2 ed F3.

Rispetto all'evoluzione della domanda e dell'offerta nel mercato all'ingrosso (MGP), il differente andamento dei prezzi - caratterizzato da una riduzione, in media annua, del differenziale del PUN tra le fasce orarie e dalla presenza, nei giorni lavorativi, di prezzi medi delle ore appartenenti alla fascia oraria F2, vicini ai prezzi medi delle ore incluse nella fascia oraria F1 - ha subito un'accelerazione negli ultimi anni. Nel 2012, i prezzi sul MGP sono risultati in F2 mediamente superiori ai prezzi in F1 di circa 2 €/MWh, diversamente dal 2011, quando invece i prezzi in F1 sono stati superiori di oltre 3 €/MWh rispetto ai prezzi in F2. Nel 2012 inoltre si è ampliato il differenziale medio annuo tra i prezzi in F2 e i prezzi in F3, passando dai circa 17 €/MWh del 2011 ai circa 24 €/

<sup>2</sup> A tale fine è stato anche previsto un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2011, in cui i corrispettivi PED biorari sono stati calcolati dall'Autorità sulla base di un rapporto predefinito tra il prezzo di fascia F1 e il prezzo di fascia F23, pari a 110%.

FIG. 4.1

Profilo medio orario del PUN (rispetto al livello medio del trimestre)



Fonte: AEEG.

MWh del 2012. Il grafico riportato nella figura 4.1 evidenzia come, nei primi tre mesi del 2013, il profilo orario del PUN sia stato in linea con quello riscontrato nel periodo corrispondente del 2012, esibendo tuttavia una minore accentuazione nelle ore pre-serali. Rispetto all'esigenza di modificare l'attuale struttura dei prezzi biorari in ragione della suddetta evoluzione nel MGP, gli esiti della consultazione hanno mostrato, sia da parte delle associazioni dei consumatori sia da parte degli operatori, una sostanziale contrarietà, segnalando in particolare che una modifica dell'attuale assetto regolatorio sarebbe difficilmente comprensibile dai clienti finali e dovrebbe essere supportata da una rilevante e onerosa campagna informativa.

#### Servizio di maggior tutela - Contenimento del rischio credito

Con la delibera 12 settembre 2012, 364/2012/R/eel, è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti ai fini della revisione dei meccanismi sia di contenimento del rischio credito, sia di riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri legati alla morosità; ciò prevedendo tra l'altro che, nell'ambito del menzionato procedimento, fosse valutato, mediante l'acquisizione di dati e informazioni utili, il differente impatto, in termini di morosità, dei clienti finali in base alle loro caratteristiche e alla loro collocazione geografica. Nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha così adottato i seguenti due provvedimenti:

- il documento per la consultazione 12 settembre 2012, 365/2012/R/eel, *Orientamenti per la revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento agli esercenti la maggior tutela degli oneri legati alla morosità*, in cui è stata indicata una nuova metodologia di riconoscimento, agli esercenti la maggior tutela, degli oneri legati alla morosità dei clienti finali, attraverso la determinazione dell'*unpaid ratio*<sup>3</sup>, ed è stata proposta la revisione del deposito cauzionale applicato ai clienti finali;
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 511/2012/R/eel, *Revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento, agli esercenti la maggior tutela, degli oneri legati alla morosità e ulteriori misure. Orientamenti finali*, nel quale l'Autorità ha formulato i propri orientamenti finali in merito alla revisione dei meccanismi di contenimento del rischio credito e di riconoscimento, agli esercenti la maggior tutela, degli oneri connessi con la morosità dei clienti finali, tenuto conto degli esiti della consultazione proposta con il documento per la consultazione 365/2012/R/eel.

Nell'ambito del procedimento sono state richieste, ai principali esercenti la maggior tutela, le informazioni rilevanti per il calcolo dell'*unpaid ratio*, con riferimento ai clienti domestici e a quelli non domestici e, nel caso di esercenti che erogano il servizio di

<sup>3</sup> Corrisponde al tasso di mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali all'interno di un dato periodo temporale.

maggior tutela in due o più regioni, è stato chiesto di fornire anche il dettaglio geografico. In base alle informazioni ricevute è emerso che l'*unpaid ratio* risulta:

- differenziato a livello geografico, mostrando un livello medio nazionale a 24 mesi, pari a circa 1,18% con valori minimi nella zona geografica Friuli Venezia Giulia - Veneto - Trentino Alto Adige (dove, a distanza di due anni dall'emissione, risulta non pagato lo 0,58% delle fatture) e valori massimi in Campania (dove, a distanza di due anni dall'emissione, risulta non pagato il 2,21% delle fatture);
- distinto tra clienti domestici e non domestici, mostrando come l'*unpaid ratio* assuma valore superiore per i clienti non domestici (pari a 1,98% a 24 mesi) rispetto ai clienti domestici (pari a 0,70% a 24 mesi), a riprova del diverso rischio associato alle due tipologie di clienti;
- decrescente all'aumentare del periodo preso a riferimento per la sua determinazione, in quanto, da un lato, nel breve periodo è più probabile che persistano le situazioni che hanno portato al mancato pagamento delle fatture e, dall'altro, le attività di recupero crediti da parte delle società vengono messe in atto in maniera progressiva nel tempo.

Infine, con la delibera 28 dicembre 2012, 583/2012/R/eel, l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio<sup>4</sup>, in ragione della nuova metodologia di riconoscimento degli oneri legati alla morosità e degli elementi quantitativi acquisiti nell'ambito del procedimento. L'Autorità ha dunque rivisto la remunerazione degli esercenti la maggior tutela, prevedendo che il riconoscimento degli oneri relativi alla morosità, ai fini della definizione delle componenti RCV e RCVi, entrambe poste a copertura dei costi di commercializzazione, sia effettuato considerando livelli di *unpaid ratio* a 24 mesi, distinti per tipologia di clientela (domestici e non domestici) e ambito geografico, ferma restando l'unicità, a livello nazionale, del prezzo pagato da ciascuna tipologia di clienti in maggior tutela. Con il predetto provvedimento, l'Autorità ha inoltre previsto una modifica del livello del corrispettivo PCV (Prezzo commerciale vendita) applicato ai clienti finali non domestici, al fine di mantenere il

corretto segnale di prezzo per tali clienti. Infine, è stato rivisto il livello della componente DISP<sub>gr</sub> (componente dispacciamento) applicata ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, al fine di tenere conto dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela e delle nuove modalità di remunerazione del servizio previste dal medesimo provvedimento.

Rispetto agli orientamenti in tema di deposito cauzionale, l'Autorità ha confermato, anche in ragione della difficile situazione economica generale, gli attuali livelli del deposito cauzionale stabiliti all'art. 12.1 del TIV, mantenendo altresì l'attuale disciplina prevista agli artt. 12.4 e 12.5 in tema di rateizzazione del deposito cauzionale in caso di nuova attivazione del servizio di maggior tutela.

#### Servizio di salvaguardia - Oneri non recuperabili per morosità di clienti non disalimentabili

A partire dall'1 gennaio 2011, il servizio di salvaguardia viene erogato dagli operatori selezionati attraverso le procedure di selezione svoltesi alla fine dell'anno 2010. Tali operatori saranno tenuti a erogare il servizio sino al 31 dicembre 2013<sup>5</sup>. In tale ambito, il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto ministeriale del 23 novembre 2010, ha previsto tra l'altro l'adozione di uno specifico meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili sostenuti dagli esercenti la salvaguardia e relativi al mancato pagamento delle fatture da parte di clienti finali non disalimentabili (meccanismo di reintegrazione degli oneri).

In particolare, il decreto ministeriale ha stabilito che l'Autorità deve definire le modalità di attuazione delle procedure di recupero e gestione del credito, che gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a implementare per accedere al citato meccanismo. Rispetto a questa previsione, con la delibera 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel, l'Autorità ha definito i criteri di quantificazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai crediti non riscossi, riferiti all'erogazione del servizio per ciascuno dei periodi di esercizio della salvaguardia delle procedure a evidenza pubblica già effettuate (1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2010 e 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013). In particolare, sono stati stabiliti:

<sup>4</sup> La modifica ha principalmente riguardato le componenti RCV e RCVi che remunerano l'attività di commercializzazione al dettaglio degli esercenti la maggior tutela.

<sup>5</sup> Per l'identificazione degli esercenti la salvaguardia, si faccia riferimento alla *Relazione Annuale 2011*, Capitolo 2, Volume II.

- i criteri di partecipazione, su base volontaria, al meccanismo di reintegrazione oneri relativo al periodo menzionato;
- le modalità di funzionamento del meccanismo di reintegrazione oneri per i crediti maturati nei periodi di esercizio della salvaguardia passati (1 maggio 2008 - 31 dicembre 2008 e 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2010) e attuale (1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013);
- le procedure di partecipazione al meccanismo di reintegrazione oneri.

Inoltre, con la delibera 6 dicembre 2012, 519/2012/R/eel, sono stati determinati dall'Autorità i parametri rilevanti necessari per la quantificazione del meccanismo di reintegrazione degli oneri. Nello specifico, sono stati fissati i livelli:

- del parametro  $\Omega$ , finalizzato a riconoscere a ciascun esercente la salvaguardia un livello dei crediti ammessi al meccanismo di reintegrazione oneri sulla base di una remunerazione in linea con i costi di commercializzazione sostenuti, in luogo del valore  $\Omega$  offerto nell'ambito delle procedure concorsuali;
- del parametro  $\alpha$ , finalizzato a considerare, nell'ambito della determinazione dell'indice di ammissibilità degli oneri al meccanismo di reintegrazione, di cui al comma 3.5 della delibera 370/2012/R/eel, la differenziazione territoriale della morosità dovuta a fattori esogeni al comportamento degli operatori.

Sulla base delle suddette quantificazioni al 31 dicembre 2012, la CCSE ha erogato, a titolo di acconto, agli esercenti aventi diritto alla partecipazione al meccanismo che hanno presentato istanza, un importo pari al 60% della quota relativa all'ammontare dei crediti non riscossi, dichiarati nell'istanza presentata.

La quantificazione definitiva delle determinazioni avverrà entro il 30 giugno 2013, sulla base dell'integrazione delle informazioni che gli esercenti sono tenuti a presentare. In merito alle modalità di copertura degli oneri relativi al meccanismo di reintegrazione, il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 ha previsto che tali oneri siano posti a carico di uno specifico corrispettivo di dispacciamento applicato ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali con diritto alla salvaguardia.

Su tale aspetto, l'Autorità ha ritenuto opportuno provvedere a una differenziazione del corrispettivo da applicare ai clienti con diritto alla salvaguardia, anche in ragione del differente rischio di inadempimento attribuibile ai clienti.

A tal fine, con la delibera 6 dicembre 2012, 520/2012/R/eel, è stato avviato un procedimento volto ad acquisire gli elementi conoscitivi in merito sia alle tipologie di clienti finali non disalimentabili con diritto alla salvaguardia, sia agli oneri della morosità attribuiti a ciascuna tipologia, funzionale a:

- prevedere la definizione di corrispettivi a copertura degli importi riconosciuti nel meccanismo di reintegrazione, in maniera differenziata per tipologia di cliente finale, eventualmente anche con riferimento al tasso di inadempimento del singolo cliente finale;
- segnalare alle istituzioni competenti le ulteriori necessità di riforma della normativa riguardante i clienti non disalimentabili nel settore elettrico.

L'analisi dei dati relativi al meccanismo previsto per gli esercenti la salvaguardia ha infatti evidenziato l'elevata criticità della gestione dei crediti dei clienti non disalimentabili, ciò ha comportato un potenziale incremento dell'onere da riconoscere per l'erogazione del servizio a tali clienti finali.

L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno approfondire ulteriormente la tematica, con particolare riguardo all'identificazione delle tipologie di clienti che maggiormente generano tale onere, al fine sia di permettere una migliore definizione dei criteri di individuazione dei clienti non disalimentabili, includendo i soli soggetti veramente meritevoli di tutela, sia di limitare il periodo di tempo entro il quale un cliente finale può essere inserito in tale elenco.

In attesa degli esiti di tali approfondimenti, con la delibera 28 dicembre 2012, 576/2012/R/eel, l'Autorità ha comunque effettuato una prima differenziazione del corrispettivo unitario di reintegrazione degli oneri di salvaguardia di competenza di ciascun utente del dispacciamento, prevedendo l'applicazione di un corrispettivo unitario più elevato per i clienti già serviti in salvaguardia rispetto a quello applicato ai clienti finali con diritto al servizio di salvaguardia.

## Mercato del gas

### Mercato del gas naturale: servizio di tutela e servizi di ultima istanza

L'art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE prevede che «gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, tra l'altro, la qualità e il prezzo delle forniture» e che, con riferimento alla definizione dei clienti vulnerabili, gli Stati membri possano fare riferimento, tra le altre cose, al divieto di interruzione delle forniture a tali clienti in momenti critici.

Il decreto legislativo n. 93/11 ha definito clienti vulnerabili i clienti domestici, i clienti non domestici con consumi inferiori a 50.000 S(m<sup>3</sup>)/anno e i clienti finali titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico, ossia utenze nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole. Il medesimo decreto legislativo ha anche previsto che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento che le società di vendita comprendono tra le proprie offerte commerciali. Inoltre, il decreto ha stabilito che, con il decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza (FUI), a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti vulnerabili. Ai sensi del decreto legislativo n. 93/11 (art. 7, comma 7) e del decreto ministeriale 3 agosto 2012, hanno diritto al servizio di fornitura di ultima istanza: i clienti finali disalimentabili, ovvero i clienti domestici, compresi i condomini con consumo non superiore a 200.000 S(m<sup>3</sup>) annui e gli altri clienti con consumo non superiore a 50.000 S(m<sup>3</sup>) annui (vedi Titolo IV, sezione I, del *Testo integrato vendita gas - TIVG*)

che, per cause indipendenti dalla propria volontà risultino privi di un fornitore e i clienti finali non disalimentabili, ovvero le utenze relative ad attività di servizio pubblico che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore. Il FUI è erogato da operatori selezionati in base a procedure concorsuali indette dall'Acquirente unico. Le suddette previsioni trovano conferma nell'attuale assetto di tutela definito dall'Autorità ai sensi del TIVG, in cui è previsto:

- uno specifico servizio di tutela, vale a dire un'offerta definita sulla base delle condizioni economiche di fornitura indicate dall'Autorità, che ciascuna impresa di vendita è tenuta a comprendere tra le offerte presentate ai clienti vulnerabili;
- la regolazione di ciascun fornitore di ultima istanza (FUI), attraverso le condizioni di erogazione del medesimo servizio.

Rispetto al quadro sopra delineato, rimangono prive di considerazione le situazioni in cui i clienti diversi dai clienti che hanno diritto al FUI si trovino senza un fornitore. In tali casi si verrebbero a creare situazioni critiche per il sistema, poiché alcuni prelievi di gas dalla rete non sarebbero attribuiti ad alcun operatore, determinando prelievi diretti.

Il medesimo decreto legislativo n. 93/11 ha stabilito che in questi casi il distributore territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità.

In tale ottica, l'Autorità ha previsto l'istituzione del servizio di *default*, istituito con la delibera 21 luglio 2011, ARG/gas/99/11, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 7, comma 4 (c), del decreto legislativo n. 93/11. Tale servizio è erogato qualora non ricorrano i requisiti per l'attivazione del servizio di ultima istanza ed è principalmente finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione per i prelievi effettuati da un cliente senza un venditore (vedi *infra*).

### Servizio di tutela - Aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di tutela

In conformità al TIVG, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare con cadenza trimestrale la componente CCI (a copertura dei costi di commercializzazione all'ingrosso) e l'elemento QTV (il corrispettivo a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato) e, con cadenza annuale, le altre componenti delle condizioni economiche di fornitura.

Con riferimento agli aggiornamenti trimestrali, l'Autorità è intervenuta ad aggiornare le citate componenti:

- per il trimestre gennaio-marzo 2012, con la delibera 29 dicembre 2011, ARG/gas 202/11;
- per il trimestre aprile-giugno 2012, con la delibera 30 marzo 2012, 117/2012/R/gas;
- per il trimestre luglio-settembre 2012, con la delibera 28 giugno 2012, 270/2012/R/gas;
- per il trimestre ottobre-dicembre 2012, con la delibera 27 settembre 2012, 385/2012/R/gas;
- per il trimestre gennaio-marzo 2013, con la delibera 28 dicembre 2012, 578/2012/R/gas.

Per il dettaglio dei valori di aggiornamento, si veda il Capitolo 3 del Volume I.

L'art. 6 del TIVG stabilisce i criteri di aggiornamento della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:

- QCI, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi quelli di cui alla successiva lettera b), fissato pari a 0,930484 €/GJ;
- QE, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo.

Con riferimento al periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 settembre 2012, il corrispettivo variabile QE è stato aggiornato tenendo conto di quanto disposto dalla delibera 30 marzo 2012, 116/2012/R/gas, mentre, per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2012 e il 31 marzo 2013, le modalità di determinazione di tale corrispettivo sono state riviste alla luce delle modifiche apportate dalla delibera 21 giugno 2012, 263/2012/R/gas (per un'illustrazione di tali modifiche si

rimanda al paragrafo "Riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela" di questo Capitolo).

L'aggiornamento dell'elemento a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato QTV è invece previsto dall'art. 8 del TIVG. In particolare, tale elemento risulta aggiornato trimestralmente per tenere conto dei criteri per il trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura (gas di autoconsumo, perdite di rete, svasso/invaso della rete e gas non contabilizzato) nel servizio di trasporto.

Con riferimento, invece, agli aggiornamenti con cadenza annuale:

- il livello della componente QS, relativa al servizio di stoccaggio, è stato aggiornato, con riferimento all'anno 2013, con la delibera 578/2012/R/gas; per tenere conto dei livelli sia dei corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio sia del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas, riguardanti il medesimo anno 2013, approvati con la delibera 26 luglio 2012, 313/2012/R/gas; successivamente, la delibera 5 marzo 2013, 92/2013/R/gas, ha modificato il livello della componente QS a decorrere dall'1 aprile 2013 (si veda in proposito il paragrafo "Riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela" di questo Capitolo);
- il livello della componente QT, relativa al servizio di trasporto, è stato modificato con la delibera 578/2012/R/gas con riferimento:
  - ai valori dell'elemento QTF, per tenere conto delle proposte tariffarie inerenti ai corrispettivi per i servizi di trasporto e di misura del trasporto del gas naturale nell'anno 2013, approvate ai sensi della delibera 6 dicembre 2012, 515/2012/R/gas;
  - ai valori dell'elemento QTV, ai fini dell'aggiornamento sia del coefficiente riferito alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo, sia del valore della componente relativa al servizio di trasporto fino al Punto di scambio virtuale (PSV).

In fine, sono state apportate le seguenti variazioni alla componente QOA a copertura degli oneri aggiuntivi riguardanti la fornitura di gas naturale, di cui all'art. 11 del TIVG:

- con la delibera 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas, è stato previsto che, a decorrere dall'1 ottobre 2012, il valore del corrispettivo

- CV<sup>64</sup> a copertura degli oneri connessi con il sistema di bilanciamento del sistema del gas sia pari a 0,001 €/S(m<sup>3</sup>);
- con la delibera 27 novembre 2012, 498/2012/R/gas, è stato confermato il valore dell'elemento CV<sup>65</sup> relativo al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi di gas per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013, pari a 0,000402 €/S(m<sup>3</sup>);
  - con la delibera 28 dicembre 2012, 581/2012/R/com, è stato previsto l'azzeramento dell'elemento CV<sup>65</sup> relativo al corrispettivo variabile per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio e degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici (GSE), relativi alle misure transitorie a favore dei soggetti industriali che finanziano il potenziamento degli stoccaggi, secondo quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130.

#### Servizio di tutela - Riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela

Con riferimento alle condizioni economiche del servizio di tutela, nel corso del 2012 l'Autorità, dapprima nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11, e, successivamente, in quello avviato con la delibera 31 ottobre 2012, 456/2012/R/gas, ha intrapreso un percorso di profonda revisione della disciplina, con specifico riferimento alla determinazione delle componenti a copertura dei costi di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, alla luce dell'evoluzione del mercato del gas, tenendo altresì conto delle nuove disposizioni normative e regolatorie nel frattempo introdotte.

In particolare, con il documento per la consultazione 1 marzo 2012, 68/2012/R/gas, l'Autorità ha dato una prima attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1. L'art. 13 di tale decreto ha infatti previsto che, a decorrere dall'1 aprile 2012, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili ai valori europei, l'Autorità, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introducesse progressivamente, tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento, anche il riferimento, per una quota gradualmente crescente, ai prezzi del gas rilevati sul mercato, e che, in attesa

dell'avvio del mercato del gas naturale, di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 99/09, i mercati di riferimento da considerare fossero quelli europei, individuati ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 130/10.

Alla luce di queste novità normative, l'Autorità ha quindi modificato, con la delibera 116/2012/R/gas, la formula di calcolo della componente di commercializzazione all'ingrosso del gas naturale (c.d. "componente CCI"), introducendo un criterio di ponderazione tra l'approvvigionamento sui mercati di breve termine (prima non considerati nella formula) e l'approvvigionamento mediante contratti di lungo termine, anche al fine di tenere in considerazione la riscontrata diversificazione delle forme di approvvigionamento da parte dei venditori.

Successivamente, con il documento per la consultazione 8 maggio 2012, 184/2012/R/gas, l'Autorità ha presentato una proposta in merito alla revisione delle modalità di calcolo della componente di commercializzazione all'ingrosso del gas per l'anno termico 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013, al fine di consentire una più efficiente copertura dei costi di approvvigionamento dei diversi operatori. Tale proposta è stata formulata con l'obiettivo di includere gli esiti dei processi di rinegoziazione periodica dei contratti di approvvigionamento del gas naturale, in un'ottica di gradualità rispetto alle modifiche già introdotte con la delibera 116/2012/R/gas per il semestre aprile-settembre 2012, di cui si è detto sopra.

A seguito del menzionato procedimento per la consultazione, con la delibera 263/2012/R/gas l'Autorità ha adottato la *Revisione delle condizioni economiche della materia prima gas a partire dall'1 ottobre 2012 e avvio di un'istruttoria conoscitiva sulle condizioni di approvvigionamento nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale*, per conciliare l'esigenza di maggiori trasparenza e sistematicità nella definizione delle condizioni standard di approvvigionamento; ciò con la necessità di tener conto della dinamica delle reali condizioni di approvvigionamento degli operatori che, direttamente o indirettamente, servono i clienti nel servizio di tutela. Con la stessa delibera, l'Autorità ha inoltre avviato un'istruttoria conoscitiva in ambito nazionale, volta a valutare le condizioni di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso italiano delle società di vendita, finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili anche alla predisposizione di eventuali interventi, da attuare già nel corso dell'anno termico 2012-2013; detti interventi devono essere

orientati al contemperamento dell'obiettivo di riconoscimento ai venditori al dettaglio di corrispettivi allineati alle condizioni cui gli stessi possono approvvigionarsi nel mercato all'ingrosso, evitando possibili ingiustificati extraprofiti e consentendo il trasferimento ai clienti finali di ulteriori benefici derivanti dai corsi favorevoli del mercato *spot*, cioè con l'obiettivo di prevedere efficaci ed efficienti strumenti di copertura per tutelare gli stessi clienti da eventuali andamenti futuri sfavorevoli dei medesimi prezzi.

L'istruttoria conoscitiva, conclusa con la delibera 456/2012/R/gas, ha tra l'altro evidenziato una tendenza perdurante e progressiva, nei due anni termici 2011-2012 e 2012-2013, verso prezzi di cessione all'ingrosso prossimi, se non sostanzialmente allineati, ai valori rilevabili sul mercato di breve termine.

Con il documento per la consultazione 13 novembre 2012, 471/2012/R/gas, *Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela. Primi orientamenti*, l'Autorità, anche alla luce delle informazioni acquisite, ha illustrato i propri orientamenti in relazione alla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, con particolare riferimento alla componente CCI. Scopo principale dell'intervento è il trasferimento tempestivo ai clienti finali serviti in tutela dei benefici di prezzo derivanti dal nuovo contesto di mercato. Infatti, sia il forte calo della domanda sia lo sviluppo della concorrenza nei mercati all'ingrosso e, in particolare, in quelli di breve termine, hanno contribuito ad allineare i prezzi italiani (al più al netto del costo del trasporto), rilevati su tali mercati, a quelli europei.

Il suddetto documento ha previsto, in particolare, con decorrenza 1 aprile 2013, di definire la componente CCI, relativa alla materia prima, unicamente sulla base del prezzo di mercato all'ingrosso *spot*; ciò al fine di permettere una migliore attribuzione a ciascun cliente finale del costo di approvvigionamento all'ingrosso a esso riconducibile, garantendo così la coerenza tra i costi sostenuti dai venditori per l'approvvigionamento del gas naturale e i ricavi conseguibili dall'applicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela. Inoltre, allo scopo di mitigare i rischi di mercato derivanti dalla nuova modalità di valorizzazione della componente CCI, che potrebbero tradursi in una maggiore volatilità dei prezzi finali, ha previsto l'introduzione di un meccanismo assicurativo che

terrebbe altresì conto della diversa composizione del portafoglio di approvvigionamento dei venditori al dettaglio e, di conseguenza, dei diversi impatti sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese, impliciti nel passaggio alla nuova struttura dei prezzi della materia prima applicata ai clienti finali.

Gli esiti della consultazione hanno tuttavia evidenziato alcune criticità connesse con le tempistiche ristrette per l'implementazione della riforma e con la troppo ottimistica previsione di avvio del mercato fisico a termine del gas, organizzato dal Gestore dei mercati energetici (GME) e scelto come mercato di riferimento per la valorizzazione della componente relativa alla materia prima.

Così, con il documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 58/2013/R/gas, *Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela. Orientamenti finali - Seguiti del documento per la consultazione 471/2012/R/gas*, l'Autorità ha parzialmente modificato i propri orientamenti in materia di revisione delle condizioni economiche applicate ai clienti finali che si avvalgono del servizio di tutela del gas naturale, prospettando la variazione di tutte le componenti delle condizioni economiche del servizio di tutela, a eccezione della componente QVD, in relazione alla quale gli orientamenti dell'Autorità sono oggetto dello specifico documento per la consultazione 15 marzo 2013, 106/2013/R/gas. In particolare, l'Autorità ha previsto un processo di implementazione della riforma articolato in più fasi:

- una prima fase di attuazione della riforma, con riferimento al periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 settembre 2013, in cui viene mantenuta la struttura della formula di calcolo della componente CCI, aumentando però il peso dell'indice relativo ai prezzi di mercato di breve periodo e, conseguentemente, riducendo il peso dell'indice relativo ai prezzi dei contratti pluriennali indicizzati alle quotazioni dei prodotti petroliferi;
- una seconda fase di piena implementazione della riforma, a decorrere dall'1 ottobre 2013, in cui saranno completamente trasformate e innovate le modalità di determinazione della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas e, coerentemente, delle altre componenti che concorrono a definire le condizioni economiche del servizio di tutela;

Il termine "mercato/prezzo *spot*" è utilizzato in senso lato con riferimento al mercato all'ingrosso del gas di breve termine dove vengono negoziati prodotti "a pronti" in senso stretto (per esempio, prodotti giornalieri) e/o prodotti "a termine" (normalmente con consegna mensile, trimestrale, semestrale e annuale), in contrapposizione ai contratti pluriennali di importazione.

- una terza fase, il cui avvio operativo è previsto successivamente all'1 ottobre 2014, in cui potranno essere introdotti, nell'ambito delle condizioni economiche, nuovi strumenti di copertura rispetto ai rischi di mercato.

Con la delibera 28 marzo 2013, 124/2013/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione alla prima fase di implementazione della riforma, al fine di accelerare il trasferimento dei corretti segnali di prezzo della materia prima ai clienti finali, tenendo conto dei costi e dei tempi necessari alle società di vendita per adeguare, in coerenza con la nuova regolazione, le proprie politiche di approvvigionamento, anche in ragione dei contratti già conclusi e in essere nell'anno termico 2012-2013.

La citata delibera 124/2013/R/gas ha altresì aggiornato il valore della componente del servizio di stoccaggio (c.d. "componente QS"), con decorrenza 1 aprile 2013, in base ai criteri definiti dalla delibera 92/2013/R/gas<sup>7</sup>, sulla base degli esiti delle procedure d'asta di allocazione delle capacità per il servizio di punta (vedi il paragrafo relativo al mercato all'ingrosso nel Capitolo 2 di questo Volume).

Relativamente alla componente QVD, posta a copertura dei costi di commercializzazione<sup>8</sup> sostenuti dai venditori al dettaglio di gas naturale per servire i clienti che non scelgono condizioni di libero mercato e che, quindi, si avvalgono del servizio di tutela, l'Autorità, con il documento per la consultazione 106/2013/R/gas, ha prospettato i propri orientamenti in merito alla revisione, dall'1 ottobre 2013, della suddetta componente; revisione che sarà efficace solo contestualmente all'avvio della seconda fase della riforma. In tale fase, come sopra evidenziato, saranno infatti innovate le modalità di determinazione della componente relativa alla materia prima e, coerentemente,

quelle delle altre componenti che concorrono a definire il prezzo per i clienti del servizio di tutela. In tale ambito sarà rivisto il valore della componente QVD, con l'obiettivo di perseguire l'allineamento di ciascuna delle componenti applicate ai clienti finali ai costi del servizio, definiti sulla base dei costi sostenuti da un esercente la vendita efficiente per servire i clienti che non scelgono condizioni di libero mercato. Il perseguimento di tale obiettivo permette al contempo di trasferire al cliente il corretto segnale di prezzo relativo alle diverse fasi della filiera del gas, minimizzando le potenziali barriere tra il mercato libero e il servizio di tutela.

In tale ottica, l'Autorità ha prospettato la revisione della componente QVD tenendo conto degli aspetti relativi alla morosità dei clienti finali, al fine di allineare la metodologia di riconoscimento dei costi a quanto fatto per il settore elettrico. Pertanto, l'Autorità ha proposto la definizione del livello della componente QVD sulla base di dati economici e patrimoniali degli esercenti la tutela e considerando il livello dell'*unpaid ratio* a 24 mesi. Nell'ambito del procedimento sono stati quindi raccolti dati e informazioni da un campione rappresentativo di esercenti la vendita. Con specifico riferimento agli oneri connessi con la morosità, le evidenze emerse dall'analisi dell'*unpaid ratio* a 24 mesi mostrano che, a livello medio nazionale, tale tasso è pari a 2,60% per il servizio di tutela<sup>9</sup>. Il livello risulta molto diverso tra gli esercenti la vendita che hanno risposto alla raccolta dati e ciò lascia presupporre l'esistenza di differenze in termini di efficienza nella gestione del credito, piuttosto che un'elevata difformità in termini di qualità creditizia tra i clienti finali appartenenti a una medesima tipologia, ma serviti da operatori diversi. Rispetto alla differenziazione territoriale, dall'analisi è emersa in alcuni casi l'evidenza di livelli medi

<sup>7</sup> L'art. 6 della delibera 92/2013/R/gas stabilisce che il valore della componente QS è aggiornato considerando un costo della capacità di stoccaggio, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2013 (c.d. "decreto stoccaggio di modulazione"), determinato sulla base della media dei corrispettivi applicati, in conformità a quanto disposto all'articolo 5 della medesima delibera, alla capacità conferita per il servizio di punta ai sensi dell'articolo 6 della delibera 21 febbraio 2013, 75/2013/R/gas, e ai sensi della delibera 92/2013/R/gas, pesata sulla base della capacità cui essi si applicano.

<sup>8</sup> In generale, l'attività di commercializzazione del gas naturale comprende le funzioni finalizzate alla consegna del gas naturale al cliente finale, nel rispetto delle condizioni previste dal contratto di vendita. Con riferimento ai clienti di piccola dimensione, l'attività di commercializzazione è caratterizzata da:

- a) la rilevanza dei costi connessi con le attività di acquisizione del cliente;
- b) l'importanza della presenza di una rete commerciale distribuita sul territorio, necessaria sia per la fase di acquisizione del cliente da parte di nuovi venditori, al fine della sottoscrizione dei contratti, sia per la fase di fidelizzazione e trattenimento, al fine di evitare la perdita del cliente e la sua acquisizione da parte di un altro venditore;
- c) la necessità di predisporre strutture specifiche per l'assistenza e la gestione dei clienti, quali per esempio i *call center*;
- d) la necessità di dotarsi di adeguati sistemi informatici per la gestione delle informazioni, anche in considerazione della numerosità e della rilevanza delle medesime.

Sono poi identificabili, tra le altre, le seguenti sub-attività di commercializzazione: l'acquisizione del cliente finale, l'attivazione della fornitura, la gestione del contratto di vendita, la gestione del rapporto con l'impresa di distribuzione e l'impresa di trasporto, la gestione del rapporto con i fornitori grossisti a monte.

<sup>9</sup> Per maggiori dettagli si rimanda alla tabella 2 del documento per la consultazione 106/2013/R/gas.

regionali piuttosto elevati; tuttavia, nell'analizzare l'andamento regionale dell'*unpaid ratio* per singola tipologia di cliente, le differenze illustrate vengono meno in taluni casi, per cui non sembra si possa evincere una netta differenziazione territoriale del fenomeno.

Alla luce delle risultanze delle analisi condotte, il livello della componente QVD, indicato per la consultazione 106/2013/R/gas, è determinato sulla base dei seguenti orientamenti:

- mantenimento di una componente indifferenziata per esercente la vendita o per ambito territoriale, dal momento che non sono emerse diversità in termini di costi unitari correlabili alle dimensioni degli operatori o rilevanti differenziazioni territoriali dei costi commerciali;
- modalità di determinazione del livello dei costi riconosciuti diversi dagli oneri di morosità sulla base dei dati economici e patrimoniali trasmessi dagli operatori, in continuità con l'attuale determinazione; sono state quindi escluse, ai fini della determinazione delle componenti unitarie applicabili ai clienti domestici, le voci di costo relative ad attività tipiche dell'operatività in un contesto concorrenziale, quali per esempio le spese per le attività di acquisizione del cliente, le spese di marketing e di pubblicità, mentre il riconoscimento di tali voci si attua con riferimento ai clienti non domestici;
- modifica delle modalità di determinazione del livello dei costi riconosciuti relativi alla morosità considerando, in coerenza con il settore elettrico, l'*unpaid ratio* a 24 mesi sulla base dei dati relativi agli operatori, ma escludendo quelli per i quali si sono riscontrati livelli particolarmente elevati rispetto alla totalità dei rispondenti;
- mantenimento dell'attuale articolazione della componente.

#### Servizio di ultima istanza - Individuazione dei Fornitori di ultima istanza

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 agosto 2012 ha previsto, in coerenza con il passato, che l'Autorità provveda, ai fini della selezione e dell'operatività dei FUI, a:

- individuare le aree geografiche di svolgimento del servizio sulla base degli ambiti territoriali minimi definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 e

a emanare gli indirizzi che l'Acquirente unico deve seguire per la selezione, tramite procedura concorsuale a evidenza pubblica, dei FUI;

- definire le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio di ultima istanza, disciplinando tra l'altro le modalità di subentro dei FUI nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale dell'esercente la vendita uscente, nonché le garanzie finanziarie che devono essere prestate dai FUI individuati;
- individuare opportuni meccanismi, al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza, eventualmente differenziando per tipologia di clienti finali e per modalità di accesso al servizio, prevedendo in ogni caso che, dopo un periodo transitorio, la fornitura di gas naturale avvenga in base ai costi effettivi del servizio reso.

Inoltre, il decreto ministeriale 3 agosto 2012 è intervenuto sull'ambito di applicazione dei FUI, prevedendo l'ampliamento dei clienti aventi diritto a usufruire di tale servizio, includendo tutti i clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili che si trovino, per qualsiasi causa, senza un fornitore e stabilendo, al contempo, che l'Autorità definisca gli opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi con la morosità dei clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili. Con la delibera 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas, *Procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per il periodo 1 ottobre 2012 - 30 settembre 2013. Modifiche alla delibera ARG/gas 64/09 e al Testo integrato morosità gas (TIMG)*, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del suddetto decreto ministeriale 3 agosto 2012, al fine di consentire l'operatività dei FUI a partire dall'1 ottobre 2012. Nella fattispecie, la delibera:

- ha integrato, rispetto al passato, la platea dei clienti aventi diritto all'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, includendo i clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili che rientrano nelle tipologie previste dal Titolo IV, Sezione I, del TIVG che, per cause indipendenti dalla loro volontà, risultino privi di un fornitore;
- ha definito l'apposito meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai FUI connessi con la morosità

dei suddetti clienti finali non disalimentabili, stabilendo criteri incentivanti per la gestione del credito di tali clienti<sup>10</sup>;

- ha delineato gli indirizzi per lo svolgimento, da parte dell'Acquirente unico, delle procedure concorsuali per la selezione dei FUI.

Ai sensi del citato provvedimento, l'Acquirente unico,

successivamente alla pubblicazione sul proprio sito internet del regolamento per le procedure, ha effettuato la selezione dei soggetti e ha pubblicato l'avviso circa gli esiti della procedura di individuazione dei FUI per l'anno termico 2012-2013. In particolare, per ciascuna macroarea è stata pubblicata la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FUI e il relativo quantitativo annuo di gas offerto.

AREA GEOGRAFICA	N.	OPERATORE	QUANTITÀ (m <sup>3</sup> )
Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria	1	Eni	60.000.000
Lombardia	1	Eni	60.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000
Trentino Alto Adige, Veneto	1	Eni	60.000.000
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna	1	Eni	60.000.000
Toscana, Umbria e Marche	1	Eni	60.000.000
Abruzzo, Molise, Lazio, Campania	1	Eni	60.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia	1	Eni	60.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000

TAV. 4.1

Fornitori di ultima istanza individuati per l'anno termico 2012-2013

#### Servizio di default

Il servizio di *default* è finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione per i prelievi effettuati da un cliente senza un esercente la vendita, per il quale non sussistono i requisiti per l'attivazione dei FUI. La sua istituzione, prevista con la delibera 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, accanto al servizio di fornitura di ultima istanza, ha consentito il completamento della disciplina in materia di corretta attribuzione dei prelievi nel settore del gas naturale.

La disciplina generale, definita nell'ambito della suddetta delibera, che prevede le condizioni di attivazione, di erogazione e la durata del servizio di *default*, con una disciplina differenziata tra i clienti finali non morosi e i clienti finali morosi<sup>11</sup>, è stata dunque integrata con:

- la definizione dei meccanismi di copertura dei costi del

distributore per l'erogazione del servizio di *default*, comprensivi di un'adeguata remunerazione, con la delibera 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas;

- la disciplina relativa al fornitore transitorio di distribuzione (FT<sub>p</sub>), ovvero venditori selezionati attraverso procedure concorsuali che si impegnino ad assumere la qualifica di utente del servizio di distribuzione nei casi in cui si verificano prelievi diretti, definita con la delibera 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas.

Più in dettaglio, con la delibera 540/2012/R/gas l'Autorità ha adottato criteri generali per la gestione delle procedure di selezione di uno o più FT<sub>p</sub>, prevedendo altresì che i distributori possano, anziché indire direttamente tali procedure, aderire agli esiti di procedure concorsuali gestite da un soggetto unico a livello nazionale, identificato nell'Acquirente unico. Nella medesima delibera sono state regolate le modalità di erogazione delle

<sup>10</sup> L'incentivo in uscita citato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 agosto 2012 viene quindi previsto, per i clienti finali del servizio di fornitura di ultima istanza, 6 mesi dopo l'attivazione dei FUI stesso, e consiste nell'applicazione a tali clienti delle condizioni economiche per il servizio di tutela, nonché dell'ulteriore prezzo offerto nell'asta dai FUI per la gestione dei medesimi.

<sup>11</sup> Con riferimento specifico alle situazioni in cui il cliente finale è moroso, nei casi in cui non è possibile la chiusura del punto o l'intervento di interruzione non è tecnicamente fattibile, il servizio di *default* viene attivato se tale cliente rimane senza un fornitore, a seguito della risoluzione del contratto del venditore. In tali casi il servizio di *default* può attivarsi anche relativamente a un cliente finale disalimentabile che rientra nella platea di cliente vulnerabile.

forniture da parte degli FT<sub>0</sub>, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di appositi meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento, in analogia a quanto riconosciuto al distributore per l'erogazione del servizio di *default*. Infine, la delibera ha previsto che l'espletamento delle suddette procedure per la selezione degli FT<sub>0</sub> avvenga in tempo utile affinché gli FT<sub>0</sub> selezionati siano operativi a partire dall'1 maggio 2013.

Nei confronti della delibera 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, alcuni distributori hanno presentato ricorso al TAR Lombardia, al fine di ottenerne l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia. Il contenzioso è tuttora in corso e, a fine 2012, il TAR ha pronunciato diverse sentenze, poi impugnate dall'Autorità<sup>12</sup>, che riterrebbero illegittima la previsione dell'attività di vendita in capo al distributore. Facendo seguito al contenzioso amministrativo e in particolare ai decreti monocratici del Consigliere delegato del Consiglio di Stato, Sezione VI, con cui è stata accolta l'istanza dell'Autorità di misura cautelare monocratica, sospendendo gli effetti delle sentenze di annullamento del TAR Lombardia sino alla Camera di consiglio, con la delibera 30 gennaio 2013, 25/2013/R/gas, *Disposizioni urgenti, in attuazione dei decreti monocratici 28 gennaio 2013 del Consiglio di Stato, in materia di servizio di default sulle reti di distribuzione del gas naturale*, l'Autorità è intervenuta introducendo disposizioni di dettaglio e di coordinamento per assicurare l'immediata applicazione delle disposizioni in materia di servizio di *default* sulle reti di distribuzione (e dei connessi istituti), in coerenza con gli effetti prodotti dai decreti monocratici, al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di servizio di *default* a partire dall'1 febbraio 2013.

#### Servizio di default trasporto (MGI)

Relativamente alle reti di trasporto possono verificarsi situazioni in cui non è identificabile l'utente del bilanciamento responsabile dei medesimi prelievi, per effetto del mancato conferimento della relativa capacità, ovvero dell'intervenuta risoluzione del contratto di trasporto. In queste situazioni si verifica che:

- con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti

finali direttamente connessi con la rete di trasporto, un cliente finale risulti senza fornitore;

- per i punti di riconsegna degli impianti connessi con la rete di trasporto, un utente della distribuzione perda uno dei requisiti per l'accesso alla rete, determinando la risoluzione del contratto di distribuzione (ovvero la perdita dei clienti finali da servire).

Rispetto a tale quadro, coerentemente con quanto previsto per le reti di distribuzione, risulta necessario definire un'apposita disciplina che, ai fini della sicurezza del sistema, identifichi il soggetto che garantisce il bilanciamento dei punti di riconsegna che non hanno l'utente del bilanciamento/trasporto. A tale fine, con la delibera 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, l'Autorità è intervenuta al fine di regolare il servizio di *default* trasporto erogato dall'impresa maggiore di trasporto. Tale regolazione è risultata necessaria e urgente anche alla luce dell'evoluzione della regolazione del servizio di bilanciamento e, in particolare, delle numerose situazioni segnalate dalla medesima impresa di trasporto di gravi e reiterati inadempimenti da parte di alcuni utenti dei servizi di trasporto e di bilanciamento. Inoltre, il nuovo sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente, relative al servizio di bilanciamento erogato dall'impresa maggiore di trasporto, approvato dall'Autorità con la delibera 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas, e in vigore a partire dall'1 giugno 2012, ha imposto una disciplina di queste ultime basata su criteri di maggiore efficienza; ciò prevedendo procedure di risoluzione del contratto di trasporto nei casi in cui le garanzie presentate dall'utente risultino inferiori al livello necessario, che si perfezionano in sette giorni (anziché i venti fissati precedentemente) dall'avvenuto riscontro dell'inadempienza stessa. La disciplina del servizio di *default* trasporto prevede che il servizio si attivi:

- nel caso di intervenuta risoluzione anticipata del contratto di trasporto, ivi compresi i casi di risoluzione parziale circoscritti a uno o più punti di riconsegna nella titolarità di un cliente finale;
- nel caso di punti di riconsegna per i quali non sia stata conferita capacità.

<sup>12</sup> Le ricorrenti ritengono che la nuova disciplina introdotta sia illegittima in quanto imporrebbe lo svolgimento di un'attività di vendita ai distributori in violazione della normativa nazionale e comunitaria. L'Autorità ha invece ritenuto tutte le censure in termini del ruolo del distributore infondate e ha ritenuto essenziale confermare la necessità che il distributore agisca come esercente il servizio di *default* per scongiurare prelievi irregolari dei clienti finali a danno del sistema e del suo certo e corretto funzionamento, ma al contempo per minimizzare il rischio di interruzione della fornitura a danno del cliente finale.

La medesima delibera 249/2012/R/gas regola altresì il diritto dell'impresa maggiore di trasporto di organizzare e svolgere procedure a evidenza pubblica, al fine di selezionare uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di utente dei servizi di trasporto e di bilanciamento, nell'ipotesi in cui si verificano situazioni di prelievi diretti (fornitori transitori). In tale caso vengono definiti:

- i criteri generali per l'eventuale selezione dei fornitori transitori;
- gli elementi del servizio di fornitura da essi erogato (dal contenuto simile al servizio di *default* trasporto sia per quanto riguarda la durata del servizio, sia per quanto riguarda la disciplina dei corrispettivi e della remunerazione);
- il principio in base al quale l'impresa maggiore di trasporto resta, comunque, responsabile di garantire il bilanciamento mediante l'erogazione del servizio di *default* trasporto, nei casi e per il periodo in cui, per qualunque motivo, fosse impossibile garantire l'operatività del FUI trasporto.

Sul tema, l'Autorità è successivamente intervenuta con le delibere 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas, e 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas, introducendo appositi meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento sostenuto dal fornitore transitorio, al fine di tutelare le esigenze di certezza e promuovere un'effettiva partecipazione alle procedure selettive gestite dall'impresa maggiore di trasporto.

Nello specifico, l'Autorità ha definito in dettaglio il meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento sostenuto dai fornitori transitori, prevedendo appositi corrispettivi a copertura del medesimo meccanismo, applicabili ai soggetti che usufruiscono della fornitura transitoria.

Inoltre, con la delibera 363/2012/R/gas, l'Autorità ha approvato la proposta di aggiornamento del Codice di rete, che ha come principale oggetto la disciplina delle procedure concorsuali per la selezione dei fornitori transitori. In base alla graduatoria dei fornitori transitori, valida per l'anno termico 2012-2013 e resa disponibile da Snam Rete Gas, risultano selezionati Eni, per un quantitativo giornaliero (GJ/g) pari a 571.500, e Italtrading, per un quantitativo giornaliero (GJ/g) pari a 12.500.

## Mercato elettrico e del gas

### Interventi volti a garantire un migliore funzionamento del mercato al dettaglio - Contratti non richiesti

Al fine di garantire e promuovere i diritti dei clienti finali e un corretto funzionamento del mercato al dettaglio, l'Autorità è intervenuta in materia di contratti non richiesti. In particolare, a fronte dei numerosi reclami da parte dei clienti finali in ordine all'effettiva sottoscrizione del contratto o alla veridicità delle sottoscrizioni apposte dai clienti finali o all'attività scorretta degli operatori commerciali che hanno fornito al contraente informazioni non veritiere, l'Autorità ha avviato una ricognizione puntuale sul fenomeno, al fine di individuare e condividere con le parti interessate le varie opzioni di soluzione della problematica. Dopo un confronto costante con tutti gli attori coinvolti e in considerazione degli esiti delle consultazioni relative ai documenti per la consultazione 15 dicembre 2011, DCO 46/11, e 8 marzo 2012, 85/2012/R/com, l'Autorità ha approvato la delibera 19 aprile 2012, 153/2012/R/com, che prevede l'adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti e attivazioni non richiesti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

L'ambito di applicazione di tale disciplina riguarda i rapporti tra esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale e i clienti finali:

- del servizio elettrico e aventi diritto alla maggior tutela;
- del servizio gas e considerati clienti vulnerabili, a esclusione dei clienti titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico.

Il provvedimento introduce nuovi obblighi informativi in capo alle imprese di vendita: in caso di contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, prima di presentare la richiesta di *switching* al distributore, il venditore deve sempre inviare al cliente una lettera di conferma, oppure, solo in caso di vendita fuori dai